

STATUTO ONLUS avente forma giuridica di Associazione

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Marco Pietrobono Onlus", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, di seguito detta anche Associazione.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto, in conformità a quanto prescritto dal codice civile.

Articolo 2 – Sede e durata

1. L'Associazione "Marco Pietrobono Onlus" ha sede in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 41/43 - 00184 Roma.
2. Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Articolo 3 – Finalità e Natura dell'Associazione

1. L'Associazione "Marco Pietrobono Onlus" opera nei confronti delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, con particolare riferimento ai minori di età.
2. L'Associazione intende promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni sociali, religiose, etniche, sesso ed età.
3. L'Associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
4. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie sostenute regolarmente documentate.
5. Quanto indicato nei precedenti commi, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 4 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione "Marco Pietrobono Onlus", per il perseguimento dei propri scopi e delle proprie finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

- promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- organizzare, promuovere e partecipare ad iniziative e celebrazioni, finalizzate ad aiutare i bambini ed i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei minori ed i giovani, non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti senza scopo di lucro, che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i minori ed i giovani, nel loro itinerario educativo e formativo;
- svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione "Marco Pietrobono Onlus" è aperta a tutti coloro che, sottoscrivendo lo statuto, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali, indipendentemente dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa di ognuno, nel rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione.

4. I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

5. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. I soci fondatori sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea e partecipano di diritto all'Assemblea.

6. Anche i soci ordinari partecipano a tutte le attività dell'Associazione e sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

7. Le domande di ammissione degli aspiranti soci ordinari vengono indirizzate al Presidente il quale le sottopone al Consiglio Direttivo, che decide in merito.

8. Sono soci sostenitori coloro i quali, pur non partecipando, né all'attività dell'Associazione, né ai suoi organi sociali, ne condividono le finalità e la sostengono materialmente e finanziariamente. La loro nomina avviene per delibera del Consiglio Direttivo.

9. La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, decadenza o morte.

10. Le dimissioni possono essere date dal socio in qualsiasi momento; l'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale per gravi violazioni degli obblighi dello statuto, per comportamenti che danneggiano lo svolgimento dell'attività, per mancato pagamento delle quote sociali e mancata partecipazione all'Assemblea Generale dei soci per 2 anni consecutivi, senza giustificato motivo. Gli

associati che abbiano receduto, siano decaduti o siano stati esclusi, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate.

11. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

12. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione.

13. Ogni socio di maggiore età ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

14. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

15. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Articolo 6 – Organi sociali dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il/la Presidente
- Il/la Vice Presidente
- Il/la Tesoriere/a
- Il/la Segretario/a
- Il Revisore dei Conti

Articolo 7 – Assemblea Generale dei soci

1. L'Assemblea Generale dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari con eguale diritto di voto. E' esclusa ogni e qualsiasi forma di delega.

2. I soci decadono automaticamente dal diritto di partecipazione all'Assemblea qualora per un periodo di due anni non vi abbiano partecipato, senza giustificato motivo e non abbiano versato le quote sociali.

3. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e devono essere convocate con un preavviso di almeno dieci giorni mediante invio di lettera, fax o e-mail indirizzata a tutti i soci che ne fanno parte; l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile dal/dalla Presidente, in sua vece dal/dalla Vice Presidente ed in caso di impedimento anche di quest'ultimo/a, dal/dalla Tesoriere/a.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria saranno valide con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea Generale Straordinaria può riunirsi in qualsiasi momento ed è convocata dal/dalla Presidente, in sua vece dal/dalla Vice Presidente o in caso di impedimento anche di quest'ultimo/a, dal/dalla Tesoriere/a.

7. L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari; essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci; in seconda convocazione con almeno la metà dei soci; essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8. La percentuale dei partecipanti e dei votanti che rende valide le Assemblee Generali dei soci deve essere arrotondata per eccesso.

Articolo 8 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale

1. Costituiscono attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) eleggere il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a, gli altri membri del Consiglio Direttivo ed il revisore dei conti (vedi art. 10) con voto favorevole dei due terzi dei presenti nelle prime tre votazioni; con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti dalla quarta votazione in poi. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per scrutinio segreto quando lo chieda un terzo dei presenti;
- b) ratificare le nuove nomine a socio e le decisioni in merito alle esclusioni e alle decadenze dei soci;
- c) approvare il regolamento interno;
- d) approvare il programma annuale dell'Associazione;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) stabilire la quota associativa annuale.

2. Costituiscono attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e l'adozione dei provvedimenti per devolvere il fondo comune;
- c) la revoca dello scioglimento della stessa.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del mandato i suoi componenti permangono in carica, finché l'Assemblea non nomina i nuovi o rielegge quelli decaduti.

2. Vi partecipano il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a, il revisore e gli altri soci eventualmente nominati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere l'Associazione secondo il programma annuale e gli indirizzi espressi dall'Assemblea Generale; predisporre i programmi operativi e ne cura l'esecuzione; delibera circa il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione od in ordine ad altri pagamenti; delibera circa iniziative, programmi e contratti che abbiano ad oggetto il perseguimento dei fini dell'Associazione, salvo quanto attribuito in via esclusiva all'Assemblea Generale; ha la responsabilità della gestione finanziaria; discute e approva preliminarmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale; nomina i soci ordinari e sostenitori.

4. Esso decide a maggioranza assoluta dei componenti e può all'occorrenza delegare ad uno dei suoi membri lo studio e/o l'attuazione di compiti specifici.
5. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del/della Presidente o del/della Vice Presidente o su richiesta di tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del/della Presidente o in sua assenza del/della Vice Presidente.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10 – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere/a, Segretario/a, Revisore dei Conti

1. Il/la Presidente viene eletto/a dall'Assemblea Generale Ordinaria, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in sede giudiziale. Cura il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione a norma di statuto. Convoca e presiede le Assemblee Generali ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere del medesimo. Può conferire procure per l'espletamento dei compiti statutari attribuitigli. Dura in carica tre anni e può essere rieletto/a.
2. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è nominato/a dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il/la Tesoriere/a predispone lo schema di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa; ha la cassa e cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. E' nominato/a dall'Assemblea Generale Ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. Il/la Segretario/a coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di tutte le riunioni degli organi collegiali ed è responsabile della loro conservazione, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci, è nominato/a dall'Assemblea Generale Ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In assenza del/della Segretario/a all'Assemblea Generale Ordinaria, verrà incaricato/a a redigere il verbale uno dei partecipanti.
5. Il revisore dei conti è eletto/a dalla Assemblea generale ordinaria, esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile. Il revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i soci fondatori e ordinari. Le prestazioni del revisore sono svolte gratuitamente.

Articolo 11 – Risorse economiche ed esercizio sociale

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quota associativa annuale, se prevista dall'Assemblea;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive, purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.
 3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione, in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
 4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito o filiali di Poste Italiane stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del/la Presidente o da chi è munito di delega conferita dal Consiglio Direttivo.
 5. La sottoscrizione di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi di particolari figure di volontariato è eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 – Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
3. Dal bilancio o rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio o rendiconto coincide con l'anno solare.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione utili

1. Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 14 – Impiego degli utili

1. L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 15 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, con maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Denominazione dell’Associazione

1. L’Associazione “Marco Pietrobono Onlus” farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti nel rispetto delle norme del codice civile, delle norme di legge sul volontariato e la cooperazione e di ogni altra norma che regola il settore.